Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 185 CSAT 11
DEL 06 DICEMBRE 2016

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

APPELLI

A causa di errore materiale di trascrizione, si ripubblica la decisione che segue, con in neretto le parti corrette.

Procedimento n. 38/A
U.S.D. LA MERIDIANA (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 -3
Campionato Allievi Regionali Girone "X" Gara La Meridiana - Etna Calcio 2011 del 16/10/2016 - C.U. n.139/44 sgs del 09/11/2016.

Con rituale e tempestivo gravame l'U.S.D. La Meridiana impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi: a) Che il G.S.T. non poteva disapplicare la disposizione dalla Delegazione Provinciale di Catania che espressamente aveva statuito che le sanzioni venivano scontate in deroga a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 C.G.S. sia perché tale Delegazione aveva piena competenza ad adottare tale disposizione, sia perché quanto disposto non risulta essere stato impugnato dal Presidente Federale nei termini statutari; b) Che è erroneo riferirsi all'art. 22 comma 4 C.G.S. perché esso concerne gare ufficiali già "omologate" e che non siano state successivamente annullate ("punto focale della norma"), intendendosi che "è la squadra invalidata non i risultati acquisiti"; c) Che il G.S.T. avrebbe fatto riferimento "non condivisibile" ad una sentenza dell'Alta Corte di Giustizia del CONI, trattandosi di un Organo non più operante, senza tenere conto che la stessa F.I.G.C. nel costituirsi nel relativo giudizio si era opposta facendo rilevare la correttezza delle decisioni assunte in precedenza dagli Organi preposti; **d)** Che il G.S.T. non avrebbe tenuto conto del dettato dell'art. 45 comma 1 del C.G.S. che deroga al disposto dell'art. 22 **comma 6** del C.G.S., avendo il calciatore sig. Giuseppe Rinaudo scontato regolarmente la squalifica già nella stagione sportiva 2015/2016.
Per tutto quanto sopra l'appellante chiede che questa Corte, in riforma della impugnata decisione, ristabilisca il risultato conseguito in campo.
Quanto sopra è stato ribadito in sede di comparizione dal difensore della Società, avendone quest'ultima fatta tempestiva richiesta.
Nulla è pervenuto dalla consorella Etna Calcio 2011.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, rileva che il gravame è palesemente infondato.
Infatti, secondo quanto più volte è stato ribadito da questa Corte Sportiva, una squalifica è regolarmente scontata, ex art. 22 comma 4 del C.G.S., solo in gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. Ragion per cui non si hanno per scontate regolarmente le squalifiche qualora la gara, pur essendo ufficiale, non produca effetti validi ai fini della classifica, mancando (secondo quanto stabilito dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.) il c.d. rischio sportivo, considerandosi la gara stessa alla stregua di un'amichevole.
Peraltro non risultano di alcun pregio le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della propria tesi difensiva.
Infatti è di palmare evidenza che la Delegazione Provinciale non ha e non aveva alcun potere di modificare e/o derogare le norme del C.G.S., potere questo che è di esclusiva competenza del Consiglio Federale ed entro certi limiti del Presidente Federale (abbreviazione dei termini), per cui il provvedimento assunto (ancorché non impugnato) è assolutamente abnorme, con la conseguenza che gli Organi di Giustizia Sportiva, così come gli Organi della Giustizia Statuale, hanno il dovere-potere di disapplicarlo, assunto com'è, nel caso in specie, da un Organo privo dei relativi poteri.

Così come appare di nessun pregio sostenere che non possono essere prese in considerazione le decisioni assunte dall'Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I., in quanto trattasi di un organo che è stato da un lato soppresso ed ancora, per altro verso, perché i difensori della F.I.G.C. nel costituirsi nel giudizio si opposero alle tesi degli istanti, sostenendo la correttezza della decisione assunta dalla Corte Federale, invero poi riformata.
Sul punto giova ricordare che nel previgente ordinamento che strutturava la Giustizia Sportiva nel suo complesso, così come nell'attuale, il C.O.N.I., attraverso le sue strutture giurisdizionali, si pone al vertice della Giustizia Sportiva le cui decisioni (dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. prima e della Commissione di Garanzia oggi) non solo spiegano pieno effetto nell'ordinamento federale, ma hanno anche valore nomofilattico.
Principi questi riconosciuti dal comma 2 dell'art. 1 del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, il quale espressamente stabiliva che l'Alta Corte costituisce l'ultimo grado della Giustizia Sportiva mentre, per il successivo comma 3, le controversie dovevano avere, per essere ammissibili, notevole rilevanza in ragione delle questioni di fatto e di diritto e per le quali erano già stati esperiti tutti i rimedi o i ricorsi previsti dalla giustizia federale.
Ciò vale anche per la personale lettura del comma 1 dell'art. 45 del C.G.S., il quale se correttamente letto non deroga, come sostiene la reclamante, al disposto dell'art. 22 comma 4 del C.G.S. ma al contrario ne ribadisce il principio con la conseguenza che non avendo, il calciatore sig. Rinaudo, scontato regolarmente la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catania nella scorsa stagione 2015/2016, lo stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe. Ragion per cui va confermata la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale qui impugnata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 65,00) non versata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con l'intervento del rappresentante A.I.A. Sig. Giuseppe Lo Cicero, nella riunione del giorno 06 dicembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 37/A
S.P.D. BRANCIFORTI (EN) Avverso omologazione risultato gara - Campionato 1^ ctg. Girone "G" Gara Branciforti/Armerina del 15/10/2016 - C.U. n. 140 del 09/11/2016.

Con rituale e tempestivo reclamo la S.P.D. Branciforti impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che il calciatore sig. Maurilio Alberti non sarebbe stato regolarmente identificato dall'arbitro nei modi e nei termini di cui all'art. 71 delle NOIF, non essendo stato utilizzato per la sua identificazione alcun documento e ciò in contrasto con quanto riportato sulla distinta consegnata all'odierna reclamante.
Sostiene ancora la reclamante che vi sarebbe stata una "combutta" tra il direttore di gara e l'Armerina per non avere messo a conoscenza la Società Branciforti in ordine alla mancata consegna del documento di cui sopra.
Resiste con controdeduzioni l'Armerina, chiedendo il rigetto del gravame e producendo i documenti identificativi del calciatore in questione.
All'udienza odierna è comparso il difensore della reclamante che ha insistito nei motivi di reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenendo necessario sentire il direttore di gara, il quale convocato per la data odierna non è comparso; poiché in atti non vi è la prova che lo stesso abbia ricevuto la relativa convocazione, dispone il rinvio come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rinvia il procedimento ai soli fini dell'audizione del direttore di gara all'udienza del 13 dicembre 2016 ore 16.00, disponendo a carico dell'AIA di convocarsi per la suddetta data il direttore di gara.

Procedimento n.41/A

A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO (AG) avverso decisione ripetizione gara - Campionato 2^ Cat. Girone "A" Gara Pol. Alqamah/Resuttana San Lorenzo del 29/10/2016 - C.U. n.153 del 16/11/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Resuttana San Lorenzo impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la decisione del direttore di gara era legittima non sussistendo più le condizioni per la sua prosecuzione stante il grave comportamento posto in essere dai tesserati dell'Alqamah tant'è che sono dovute intervenire anche le Forze dell'ordine.

Resiste con controdeduzioni l'Alcamah che chiede il rigetto del gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che l'arbitro ha sospeso la gara al 44' del 1° tempo perché il Dirigente dell'Alqamah sig. Gruppuso entrava sul terreno di gioco assumendo un comportamento protestatario dall'evidente tenore irriguardoso e minaccioso a cui si associavano anche i calciatori, specificatamente individuati, nel n.8 sig. Nicosia e nel n.4 sig. Adragna.

E' a questo punto che il direttore di gara decideva di sospendere la gara.

Tale decisione non va condivisa atteso che secondo le linee guida così come pubblicate dall'AIA (ed. 2016 Regola 5 pag. 60) l'arbitro, prima di procedere alla sospensione della gara o alla sua prosecuzione pro forma, deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere al fine di ristabilire l'ordine.

Ora da quanto riportato in referto non è dato sapere i motivi per cui non ha potuto adottare i necessari provvedimenti stante l'assoluta genericità della refertazione sul punto.

Peraltro il comportamento particolarmente protestatario del pubblico riferito dal direttore di gara è avvenuto dopo la sospensione della gara, né risulta che i sostenitori o alcuni di essi abbiano posto in essere ulteriori comportamenti violenti, nè dallo stesso referto risulta alcun intervento delle Forze dell'ordine.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 43/A

A.S.D. Football Club Milazzo (ME) avverso squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Pica Andrea e squalifica per 2 gare inflitta ai calciatori Riga Roberto, Messina Antonino, Mantarro Francesco e Stramandino Alessandro - campionato Promozione Gir. "C" gara A.S.D. Terme Vigliatore/A.S.D. Football Club Milazzo del 19.11.2016 – Comunicato Ufficiale n. 166 del 23.11.16

La Società A.S.D. Football Club Milazzo ha inoltrato rituale appello avverso la decisione

del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe contestando i fatti così come descritti nel referto dell'arbitro.
La reclamante sostiene che nel corso della gara in questione non sarebbero state poste in essere dal proprio calciatore Pica Roberto azioni gravi e tali da giustificare il provvedimento di espulsione subìto nel momento in cui stava per essere sostituito dal campo. Piuttosto quest'ultimo sarebbe stato vittima di un'aggressione, avvenuta nel terreno di gioco e proseguita negli spogliatoi, ad opera di diversi tesserati della società avversaria. Episodio non visto dall'arbitro e che avrebbe determinato al termine della gara la necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello. Nega infine la partecipazione dei propri calciatori Riga Roberto, Messina Antonio, Mantarro Francesco e Stramandino Alessandro ad una rissa che sarebbe scaturita da tale episodio.
A sostegno di quanto descritto adduce prove testimoniali e immagini video chiedendo in via principale l'annullamento di tutte le sanzioni inflitte ai propri calciatori e in subordine una riduzione in termini più equi.
All'udienza dibattimentale nessuno è comparso per la reclamante.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente rileva che la squalifica per due gare inflitta ai calciatori indicati in epigrafe non è impugnabile in virtù di quanto disposto dall'art. 45 co 3 lett. a) C.G.S.
Non sono, altresì, ammissibili le riprese televisive addotte dalla difesa non ricorrendone i presupposti di cui all'art. 35 co.1 punto 2 C.G.S.; così come non sono ammissibili le prove testimoniali poiché il referto e il suo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara trattandosi di mezzo espressamente indicato dall'art. 35 co 1.1 C.G.S.
Esaminati gli atti ed in particolare il supplemento di referto dell'arbitro, è stato possibile accertare che al 33° minuto del secondo tempo il calciatore n. 2 della società F.C. Milazzo Pica Andrea, al momento della sostituzione e prima di abbandonare il terreno di gioco, profferiva minacce e insulti nei confronti del calciatore avversario Bartuccio Felice, il quale a sua volta reagiva con altre minacce e insulti.
A seguito della notifica dei provvedimenti di espulsione i due iniziavano a litigare scambiandosi pugni e calci. Ne scaturiva una rissa che coinvolgeva altri calciatori di entrambe le società, individuati dall'arbitro ed indicati nel referto anche relativamente ai singoli comportamenti posti in essere.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene la condotta posta in essere dal calciatore Pica Andrea nei confronti dell'avversario particolarmente ingiuriosa e minacciosa, oltreché determinante a far scaturire la successiva rissa e pertanto la squalifica inflitta allo stesso appare equa e ben proporzionata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dichiara inammissibile il reclamo ex art. 45 co. 3 lett. a) C.G.S relativamente alla squalifica per due giornate inflitta ai calciatori Riga Roberto, Messina Antonio, Mantarro Francesco e Stramandino Alessandro.
Conferma la squalifica di 3 giornate inflitta al calciatore Pica Andrea.
Con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento n. 47/A

A.S.D. PIEDIMONTE ETNEO (CT) avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Salvatore Pagano - Campionato 1^ ctg. Girone "D" Gara Piedimonte Etneo/Libertas Aci Real del 26/11/2016 - C.U. n. 179 del 30/11/2016.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Piedimonte Etneo ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi

che l'azione posta in essere dal calciatore sig. Pagano è consistita soltanto nello spintonare un avversario che lo aveva colpito alle spalle, "il tutto compreso in qualche frazione di secondo".
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il sig. Pagano, al termine della gara veniva alle mani con un avversario "per qualche secondo", finché gli stessi venivano bloccati e allontanati dai propri compagni e dirigenti.
In ragione di quanto sopra il gravame appare parzialmente fondato, essendosi comunque trattato di una breve azione non regolamentare, dal carattere reciproco, svoltasi in unico contesto di fine gara, senza conseguenze ulteriori.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Pagano.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 48/A

G.S.D. CALCIO RANGERS 1986 (PA) Reclamo per posizione irregolare del calciatore sig. Gaetano Accetta e dei calciatori sigg. Alfredo Ferrara, Pierluca Aiello, Emanuele Cammarata e Claudio Geraci, nonché del guardalinee di parte sig. Cataldo Gagliano - Campionato di 1^ categoria girone "B" - Gara Calcio Rangers 1986/Cefalù Calcio del 23/10/2016 - C.U. n. 153 del 16/11/2016.

Con rituale e tempestivo ricorso la Società Calcio Rangers 1986 sostiene di avere ottemperato correttamente alle regole per la presentazione dei reclami di primo grado, talché chiede che gli atti vengano rimessi al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di Sua competenza.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti, rileva che la Società ricorrente dopo avere inviato ritualmente il preannuncio di reclamo a mezzo fax, ha spedito al Giudice Sportivo Territoriale i motivi di reclamo, con raccomandata a.r. del 29/10/2016.
Quest'ultima raccomandata è tuttavia pervenuta soltanto in data 22 novembre 2016, successivamente alla pubblicazione della delibera qui impugnata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto ricorso, annulla la decisione impugnata e rinvia al Giudice Sportivo Territoriale per il riesame.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n. 49/A

Appello personale sig. Matteo Battaglia (calciatore A.S.D. CL CALCIO) avverso squalifica per tre gare - Campionato Allievi CL Gara CL Calcio/Amo Gela del 27/11/2016 - C.U. n. 30 del 30/11/2016.

Con rituale e tempestivo appello il sig. Matteo Battaglia ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi che alla fine della

gara, disputata in categoria superiore, si è trovato vittima di una rissa e colpito da un pugno, a seguito del quale cadeva per terra, senza possibilità alcuna di difendersi.
Chiede pertanto la riduzione della squalifica.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che l'azione che ha interessato il calciatore in questione, che a detta dell'arbitro ha subìto violenti colpi al volto che gli hanno procurato rigonfiamenti allo zigomo destro, si è esaurita in unico contesto senza lo svolgersi di particolari altre conseguenze, essendo stata determinata dall'istintiva reazione alla provocazione subita.
In ragione di quanto sopra, tenuto conto altresì della giovane età del calciatore appellante e comunque delle sue manifestazioni di ravvedimento, l'appello può trovare accoglimento, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Matteo Battaglia.
Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata (€ 31,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 06/12/2016

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti